

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 248

Anno 44

18 ottobre 2013

N. 304

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED
ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELL'

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA

STATUTO

Statuto Unione Comuni della Via Emilia Piacentina

**STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA
PIACENTINA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 23 del 21.06.2013	
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Alseno	n. 7 del 24.06.2013
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cadeo	n. 23 del 25.06.2013
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Pontenure	n. 17 del 25.06.2013

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Istituzione dell'Unione. Sede	pagina 5
Articolo 2 - Finalità e compiti dell'Unione	pagina 5
Articolo 3 - Obiettivi programmatici	pagina 6
Articolo 4 - Durata e scioglimento dell'Unione	pagina 6
Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione	pagina 8
Articolo 6 - Funzioni dell'Unione	pagina 9
Articolo 7 - Modalità di conferimento delle competenze all'Unione	pagina 10
Articolo 8 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti	pagina 11
Articolo 9 - Modalità di ripartizione spese ed entrate	pagina 11

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

Articolo 10 - Organi di Governo	pagina 12
Articolo 11 - Cause di ineleggibilità e/o incompatibilità	pagina 12

Capo II – Il Consiglio

Articolo 12 - Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione	pagina 13
Articolo 13 - Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione	pagina 13
Articolo 14 - Competenze del Consiglio	pagina 16
Articolo 15 - Presidenza del Consiglio	pagina 18
Articolo 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri	pagina 18
Articolo 17 - Decadenza e dimissione dei Consiglieri	pagina 18
Articolo 18 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio	pagina 19

Capo III – Il Presidente e la Giunta

Articolo 19 – Nomina del Presidente dell’Unione. Durata. Carica	pagina 20
Articolo 20 - Funzioni e competenze del Presidente	pagina 21
Articolo 21 – Vice Presidente dell’Unione	pagina 21
Articolo 22 - Composizione e nomina della Giunta	pagina 21
Articolo 23 - Funzioni della Giunta	pagina 21

TITOLO III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA**

Articolo 24 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti	pagina 22
Articolo 25 - Partecipazione al procedimento amministrativo	pagina 22

TITOLO IV**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo 26 - Principi generali	pagina 23
Articolo 27 - Principi in materia di ordinamento degli uffici	pagina 24
Articolo 28 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	pagina 24
Articolo 29 - Principi in materia di personale	pagina 24
Articolo 30 - Il Segretario dell’Unione	pagina 25
Articolo 31 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società	pagina 26
Articolo 32 - Principi di collaborazione	pagina 26

TITOLO V**FINANZA E CONTABILITÀ**

Articolo 33 - Finanze dell’Unione	pagina 27
Articolo 34 - Bilancio e programmazione finanziaria	pagina 27
Articolo 35 - Ordinamento contabile e servizio finanziario	pagina 28
Articolo 36 - Revisione economica e finanziaria	pagina 28
Articolo 37 - Affidamento del servizio di tesoreria	pagina 28
Articolo 38 - Norma Finanziaria	pagina 28

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 - Effetti dello Statuto

pagina 28

Articolo 40 - Norma finale

pagina 29

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione. Sede

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "**Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina**", tra i Comuni di Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d'Arda e Pontenure.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina ricomprende tutti i Comuni dell'ambito territoriale ottimale ed omogeneo della Bassa Val d'Arda come definito dalla D.G.R. n. 286 del 18.03.2013.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2 Finalità e compiti dell'Unione

1. La titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni e, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico vigente e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

5. E' finalità prioritaria dell'Unione la gestione globale ed in proprio delle funzioni e dei servizi trasferiti, con criteri di maggiore efficienza funzionale ed economica rispetto alla gestione degli stessi in capo ai singoli comuni.

Art. 3 Obiettivi programmatici

1. Adegandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, collaborando allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione e favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio economico ed energetico nel rispetto della programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;
 - b) valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta;
 - c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
 - e) sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4 Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione, che non può comunque avvenire se non decorsi dieci anni dalla sua costituzione, è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal primo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento e sempre che siano decorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) il soggetto individuato come liquidatore.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la data fissata per lo scioglimento ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione.
 4. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. Il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato.
 5. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
 6. Per quanto attiene alle funzioni e ai servizi che, per effetto di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoriamente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno provvedere nel tempo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento stesso a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la continuità nell'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi.
 7. In caso di scioglimento dell'Unione i beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono suddivisi tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente

proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato.

Art. 5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione.

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, su proposta preventiva, del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione di nuovi comuni produce effetti a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata deliberata.
3. In caso di nuove adesione, la Giunta e il Consiglio sono rinnovati secondo la procedura di cui al presente Statuto e alle modifiche di cui al comma uno.
4. L'adesione di nuovi comuni dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi.
5. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
6. Il recesso del singolo Comune deve essere deliberato entro il mese di aprile e ha effetto a partire dall'esercizio finanziario successivo all'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la cessazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.
7. Il recesso del singolo Comune dovrà essere accompagnato dall'erogazione di una somma a titolo di rimborso nei confronti dell'Unione, calcolata in base alle spese sostenute dall'Unione e agli impegni da questa assunti nell'ambito dell'attività svolta e riconducibile al Comune recedente, previa adozione dell'atto di cui al successivo comma 9.
8. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del Comune recedente torna nella dotazione organica del Comune stesso.

9. A seguito del recesso di uno o più comuni, il Consiglio dell'Unione con apposito atto deliberativo determinerà, per ciascun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e il risarcimento di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente individuando, ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare il risarcimento di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente, il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria effettuata con l'eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servizi conferiti, dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali e del termine entro cui viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

Art. 6 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. I Comuni aderenti, al momento della costituzione dell'Unione, indicano nel documento allegato allo Statuto (All. A), le funzioni da conferire all'Unione entro i termini e con le modalità previsti dalla legge regionale e le rimanenti funzioni fondamentali dei comuni che potranno essere oggetto di futuro conferimento.
3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.
4. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 7 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione, su proposta unanime della Giunta dell'Unione, di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite. E più precisamente, le deliberazioni da approvarsi dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione dovranno esser predisposte - con competenza esclusiva - dalla Giunta dell'Unione, con propria deliberazione assunta all'unanimità.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate:
 - da parte dei singoli Consigli Comunali dei comuni aderenti, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - da parte del Consiglio dell'Unione, con la maggioranza qualificata di 11/19 dei consiglieri assegnati.
3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;
 - l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni;
 - la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - le modalità di recesso dalla funzione conferita da parte del singolo Comune sempre che siano decorsi cinque anni dal conferimento.
4. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la

loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

5. La revoca anticipata di funzioni e compiti già conferiti all'Unione, per produrre effetti, deve essere deliberata da tutti Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di Aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:
 - in economia;
 - mediante affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti normative sui contratti e sugli appalti;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

Art. 9 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione, al netto della contribuzione della Regione e di altri contributi pubblici, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.
2. I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite, nel rispetto dei criteri statutari, in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini di utenza di ciascun servizio.
4. I relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
5. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di

potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Organi dell’Unione

Art. 10 Organi di Governo

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell’Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell’Unione agiscono nell’esclusivo interesse dell’Unione dei Comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell’Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.
4. Gli organi di indirizzo e di governo dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo che interessi la maggioranza dei Comuni aderenti, salvo quanto disposto dall’art. 19 del presente Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
5. In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione.
6. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l’istituto della “*prorogatio*” dei rappresentanti uscenti.
7. Agli Assessori, ai Consiglieri e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di “status degli amministratori”.

Art. 11 Cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell’Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell’Ordinamento delle autonomie locali.

CAPO II – Il Consiglio

Art. 12 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 19 componenti di cui:
 - a) N. 4 Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;
 - b) N. 15 Consiglieri Comunali ripartiti secondo il seguente schema:

CONSIGLIO DELL'UNIONE

Comune	TOTALE	MAGGIORANZA	Minoranza	Sindaci
Alseno	3	1	1	1
Cadeo	4	2	1	1
Fiorenzuola d'Arda	8	5	2	1
Pontenure	4	2	1	1
TOTALE	19			

2. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 5 viene rideterminata la ripartizione dei Consiglieri spettanti a ciascun Comune, fermi restando i limiti di legge e si provvede al rinnovo dell'Organo Consigliare.
3. Nel caso in cui l'ingresso o il recesso di un Comune determini un numero pari di Consiglieri, verrà attribuito al Comune con maggiore popolazione un ulteriore Consigliere, nel rispetto del principio di garanzia della minoranza.

Art. 13 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i Consiglieri per singolo Comune. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i Consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i Consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i Consiglieri Comunali di minoranza presenti nel Consiglio Comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i Consiglieri Comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del Consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella

lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di Consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, art. 12, comma 1, lettera b) per ogni Comune partecipante. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.

2. Fatta salva l'ipotesi della prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione di cui al successivo comma 5 del presente articolo, i Consigli Comunali provvedono, entro trenta giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine di trenta giorni che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino a eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i Consiglieri Comunali di maggioranza e i Consiglieri Comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il Consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.267/2000.
5. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
6. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e sono sostituiti da parte del Commissario fino a nuova nomina del Consiglio Comunale.
7. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

8. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza assoluta dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
9. I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
10. Dalla data di pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza assoluta dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere. Esse sono disposte con avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi sono computati nei termini sopracitati.
5. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.
6. Le singole convenzioni disciplinano i rapporti di competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.
7. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione e comunque contestualmente all'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.
8. Agli amministratori dei Comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi in primo luogo per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione.
9. L'Unione riconosce la partecipazione degli amministratori degli Enti aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti riguardanti le funzioni conferite.
10. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sindaci dei Comuni aderenti sottopongono, con cadenza almeno semestrale, all'attenzione del rispettivo organo consiliare un'apposita relazione nella quale vengono illustrati:
 - a. I dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni conferite all'Unione;

- b. Le scelte programmatiche relative alle funzioni che si intendono conferire all'Unione relazionando preventivamente sulle ipotesi di riorganizzazione e sui risvolti economici scaturenti da eventuali nuovi conferimenti.
11. Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni conferite all'Unione, i Sindaci dei Comuni aderenti illustrano, in apposita seduta, ai rispettivi organi consiliari il bilancio annuale di previsione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione.
 12. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che devono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio dell'Unione.
 13. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.
 14. Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, Commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della Commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.
 15. Ciascuna Commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di Commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.
 16. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
 17. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
 18. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppo, secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio dandone comunicazione al Presidente e al Segretario unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.
 19. Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche

presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

Art. 15 Presidenza del Consiglio

1. La Presidenza del Consiglio dell'Unione spetta al Presidente dell'Unione medesima secondo quanto statuito dal successivo articolo 20.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 18 del presente Statuto.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentoale esterna.

Art. 17 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altre cause indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine

temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
6. I membri di diritto di cui all'art. 12, comma 1 lett. a) non possono decadere né dimettersi fatti salvi i casi di cessazione dalla carica di Sindaco di cui al comma 3 del successivo art. 19.

Art. 18 Regolamento per il funzionamento del Consiglio – Disposizioni in materia di astensione obbligatoria

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il Consiglio dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
3. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Generale.
6. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario Generale, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

CAPO III – Il Presidente e la Giunta

Art. 19 Nomina del Presidente dell'Unione. Durata. Carica.

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione ricoprono a turno la carica di Presidente dell'Unione, in modo che tutti i Comuni assumano consecutivamente la Presidenza dell'Unione stessa.
2. A seguito dell'avvenuto insediamento del Consiglio dell'Unione, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per una durata di 18 mesi tenendo conto anche delle legislature successive nel seguente ordine:
Fiorenzuola d'Arda, Cadeo, Pontenure, Alseno.
3. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, fatta salva l'ipotesi di gestione commissariale di cui all'art. 13 comma 6 del presente statuto.
4. In tutti i casi di cessazione della carica di Sindaco, subentra il Vice Presidente, di cui al successivo art. 21 fino all'elezione, nel Comune di provenienza del Sindaco decaduto, del nuovo Sindaco che assumerà la carica di Presidente per la rimanente durata del mandato amministrativo del Presidente decaduto.
5. Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione per dimissioni del Presidente in carica, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono la carica di Presidente dell'Unione nell'ordine e per la durata di cui al comma 2.
6. Nella prima seduta utile successiva all'insediamento del nuovo Consiglio e all'individuazione del Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente individuato ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 21, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione.
7. Ogni qual volta nel corso del mandato amministrativo si proceda all'individuazione di un nuovo Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.
8. Il Presidente e i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal Comune di appartenenza.

Art. 20 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
2. Il Presidente dell'Unione convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.
3. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio.

Art. 21 Vice Presidente dell'Unione

1. Assume le funzioni di Vice Presidente il Sindaco che, nella turnazione di cui al comma 2 dell'art. 19, successivamente assumerà la carica di Presidente; questi sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 22 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaci dei Comuni di appartenenza.

Art. 23 Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, la Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione automatica anche da membro della Giunta dell'Unione.

5. La Giunta dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
6. Su iniziativa del Presidente, possono essere invitati a partecipare a talune sedute di Giunta, con funzioni meramente consultive, gli assessori dei comuni di provenienza competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 24 Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine disciplina l'Unione con Regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.
3. L'Unione si uniforma all'obbligo di pubblicare sul proprio sito informatico tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l'obbligo di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 25 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'Unione garantisce il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di partecipare al procedimento amministrativo nei termini e con le modalità consentiti dalle Leggi.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un

interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio.
4. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato su una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni

tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle procedure in uno spirito di contenimento e/o ottimizzazione dei costi.

Art. 27 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione si ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale a disposizione dell'Unione a qualsiasi titolo è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 28 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art. 29 Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
4. Nella fase iniziale di conferimento all'Unione di funzioni e servizi e/o, in prosieguo, per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco o il comando di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza secondo quanto disposto dal presente Statuto.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti al momento.

Art. 30 Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto fiduciarmente dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione, fatta salva l'eventuale conferma da parte del Presidente che subentra.
2. Per la nomina e la revoca del Segretario dell'Unione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 267/2000, in tema di nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia,
3. Qualora non risulti possibile la nomina di un Segretario Comunale iscritto all'Albo, il Segretario è nominato in via transitoria, tra i Funzionari dell'Unione e/o dei Comuni aderenti, in possesso dei requisiti previsti per accedere alla qualifica di Segretario Comunale.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del Segretario Comunale.
5. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e assicura il coordinamento generale.
Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili;

- b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione anche al personale dell'Unione in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 31 Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società.

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali nel rispetto delle disposizioni normative al momento vigenti.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati al comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione, ove necessario, definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione.

Art. 32 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale.

3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 33 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento o con altro sistema congruo correlato allo specifico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto statuito dall'art. 9 del presente statuto.
5. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera improcedibile.
6. L'Unione provvede annualmente, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
7. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 34 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 35 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta dell'Unione.
2. L'Unione adotta un sistema di controllo di gestione per consentire un costante monitoraggio circa l'attuazione delle funzioni ad essa attribuite dai Comuni aderenti e la verifica dei risultati ottenuti, in termini qualitativi e quantitativi.

Art. 36 Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione viene svolta secondo la disciplina dettagliata dagli artt. 234 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 37 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto al Titolo VI del presente Statuto, ad oggetto: "Norme transitorie".

Art. 38 Norma Finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento e impianto il cui importo viene stabilito dalla Giunta dell'Unione subito dopo l'insediamento in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31.12 del secondo anno precedente a quello di riferimento.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, compreso il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Fiorenzuola D'Arda quale sede dell'Unione.
3. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 37, tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

Art. 40 Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è pubblicato:
 - a) nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dai Consigli Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale, anche su proposta preventiva, non vincolante, del Consiglio dell'Unione e sono inviate al Consiglio dell'Unione stesso per l'approvazione.

Allegato A)

All. a) alla deliberazione del Consiglio Comunale
n.....del.....

Elenco funzioni e servizi da conferire all'Unione entro il termine fissato dalla LR n. 21/2012:

1. Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
2. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
3. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
4. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

nonché i Sistemi informatici e tecnologie dell'informazione come definiti dall'art. 14, comma 28, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010.

Ulteriori funzioni fondamentali dei comuni da conferire all'Unione:

1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
2. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
4. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
5. Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.